

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio



COMUNE DI VIONE

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **30/17**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 268 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, - 2 AGO. 2017



Il Funzionario incaricato

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio-on line comunale nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 2 AGO. 2017 al 17 AGO. 2017
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, - 2 AGO. 2017



Il Segretario Comunale

F.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, - 2 AGO. 2017



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rossini Paola)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - APPROVAZIONE QUARTA RETTIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 14-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I., RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI".

L'anno duemiladiciassette, addì **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO - Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco		X
- STERLI LUIGI		X
- ROSSINI ATTILIO	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI FEDERICA	X	
- TOMASI EDOARDO		X
- FERRARI DARIO		X
- COATTI LORENZO	X	
- POMIDOSSI STEFANO		X
- ROSSI AGOSTINO	X	
TOTALI	6	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27.07.2017

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) – APPROVAZIONE QUARTA RETTIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 14-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I., RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Vione è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 13.12.2013, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 23 del 04.06.2014;
- in data 28.11.2015 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, la prima rettifica di errori materiali al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 07.01.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 1 Serie Avvisi e Concorsi;
- sempre in data 28.11.2015 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, la seconda rettifica di errori materiali al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 27.01.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 4 Serie Avvisi e Concorsi;
- in data 29.07.2016 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, la terza rettifica al P.G.T. non costituente variante, efficace dal 07.09.2016 con l'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 36 Serie Avvisi e Concorsi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Lombardia ha pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 13 marzo 2017 la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti";
- l'art. 2, comma 8, della sopracitata Legge Regionale prevede che: "I P.G.T. prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (S.L.P.) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri P.G.T. alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge";

DATO ATTO che l'operazione di "adeguamento" delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. alle disposizioni dell'art. 2, comma 8, della L.R. n. 7/2017 non si configura come variante urbanistica, ma può essere assimilata ed approvata con la procedura prevista per le rettifiche, disciplinata dall'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio";

RICHIAMATO il predetto art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005 del seguente tenore: "I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di P.G.T. non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di P.G.T. sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)";

VISTA altresì la D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761, avente per oggetto "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27.12.2008 n. 8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971", che all'allegato 1, punto 2.3, prevede: "Esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) - Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi: a) rettifiche degli errori materiali";

PRESO ATTO che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;

VISTA la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. la rettifica delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., come disposto dall'art. 2, comma 8, della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", che costituisce la quarta rettifica al P.G.T. vigente non comportante variante allo strumento urbanistico;
- 2) **DARE ATTO** che la rettifica comporta l'aggiunta, in coda all'art. 17.3 "Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)" delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T., del seguente nuovo capo:
"I - le superfici dei locali tecnici, dei vani ascensori, dei vani scala, dei corridoi ai piani delle camere, dei portici e delle logge relativamente alle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. n. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)"
come meglio evidenziato nella proposta di rettifica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio di procedere all'integrazione delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ed all'espletamento di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
- 4) **DISPORRE** il deposito degli atti di rettifica presso la Segreteria Comunale, la pubblicazione sul sito informatico istituzionale e l'invio, in forma digitale, a Regione Lombardia e Provincia di Brescia, secondo i disposti dell'art. 13, comma 14-bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- 5) **DARE ATTO** che gli atti di rettifica oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione e di deposito dei medesimi;
- 6) **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 7) **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 8) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Michele Beltracchi - Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

Vione, 27.07.2017



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E TERRITORIO**
F.to Geom. Michele Beltracchi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Frosini Paola)

PROPOSTA DI RETTIFICA**NORME DI ATTUAZIONE - PIANO DELLE REGOLE****17.3 Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)**

15. Per superficie lorda di pavimento si intende la somma delle seguenti superfici orizzontali, esistenti o previste, di un fabbricato:

- a** – tutte le superfici orizzontali abitabili/agibili, entro e fuori terra, comprese entro il profilo esterno delle sue pareti perimetrali, convenzionalmente stabilite di spessore teorico pari a cm 30,00;
- b** - la superficie di ogni piano sottotetto, come definito al successivo art. 25;
- c** – la superficie netta calpestabile di ogni soppalco.

16. Non sono conteggiate nel computo della superficie lorda di pavimento:

- a** – le superfici dell'androne d'ingresso, del vano per gli impianti elevatori (ascensore, montacarichi, ecc...) e le superfici del vano scala esterne all'unità abitativa;
- b.1** – le superfici pertinenziali esistenti, adibite all'uso di autorimessa e i relativi spazi di accesso e manovra, anche se in quantità superiori al minimo previsto dalle disposizioni vigenti.
- b.2** – le nuove superfici pertinenziali, poste al piano interrato o seminterrato dei fabbricati, adibite all'uso di autorimessa e i relativi spazi di accesso e manovra, anche se in quantità superiori al minimo previsto dalle disposizioni vigenti, alla condizione che lungo le facciate dei nuovi piani interrati e/o seminterrati, percepibili da spazi e strade pubbliche, sia previsto un riporto di terreno naturale, d'altezza non inferiore a m 1,00, al fine di ridurre l'impatto visivo del nuovo manufatto. Restano naturalmente esclusi dall'intervento mitigativo gli accessi diretti alle singole autorimesse e le rampe e i corselli d'ingresso ai piani.
- c.1** – le superfici esistenti poste al piano interrato o seminterrato dei fabbricati adibite: all'uso di cantina o altri locali accessori al servizio della residenza; i magazzini e/o depositi al servizio delle attività ricettive, di ristorazione e di ristoro, ludico-ricreative, delle attività produttive e/o commerciali, purché senza autonomia funzionale e alla condizione che detta modalità d'uso sia conservata; comunque come definite nel vigente Regolamento locale d'Igiene.

Detti locali non possono avere un'altezza netta interna massima superiore a m. 2,39;

- c.2** – le nuove superfici poste al piano interrato o seminterrato dei fabbricati adibite: all'uso di cantina o altri locali accessori al servizio della residenza; i magazzini e/o depositi al servizio delle attività ricettive, di ristorazione e di ristoro, ludico-ricreative, delle attività produttive e/o commerciali, purché senza autonomia funzionale e alla condizione che detta modalità d'uso sia conservata; comunque come definite nel vigente Regolamento locale d'Igiene.

Lungo le facciate dei nuovi piani interrati e/o seminterrati, percepibili da spazi e strade pubbliche, deve essere previsto un riporto di terreno naturale, d'altezza non inferiore a m 1,00, al fine di ridurre l'impatto visivo del nuovo manufatto. Restano naturalmente esclusi dall'intervento mitigativo gli accessi diretti alle singole autorimesse e le rampe e i corselli d'ingresso ai piani.

Detti locali non possono avere un'altezza netta interna massima superiore a m. 2,30;

- d** – le superfici pertinenziali esistenti non abitabili/agibili, poste al piano sottotetto dei fabbricati, adibite all'uso di soffitta o altri locali accessori di servizio;
- c** - le superfici degli spazi aperti adibiti all'uso di portico e loggiato, purché aperti su almeno due lati. Nei nuovi interventi edilizi dette superfici non potranno eccedere complessivamente il 20% della superficie lorda di pavimento del fabbricato di cui costituiscono pertinenza e disporre d'estensione superiore a m 2,00; nel caso che dette superfici eccedano tali quantità massime consentite, devono essere interamente computate;
- d** - le superfici dei portici e delle gallerie pubbliche o asservite all'uso pubblico e degli spazi, a piano terra degli edifici condominiali, aperti almeno su tre lati, vincolati all'uso comune e che dispongono d'estensione superiore a m 2,00;
- e** - le superfici degli aggetti aperti e le relative superfici eventualmente sottostanti (balconi, scale aperte, pensiline, ecc...), che non costituiscono superficie coperta;
- f** - le superfici necessarie per contenere gli impianti tecnici dei fabbricati.

Per tali superfici devono intendersi quelle strettamente necessarie a contenere e a consentire l'accesso a quelle parti degli impianti tecnici (idrico, fognario, termico, di ventilazione e condizionamento, elevatorio, elettrico, di telecomunicazione, di parafulmine, di deposito rifiuti, ecc...), nonché quelle superfici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio, realizzabile nei limiti posti dalle presenti norme.

Detti vani non possono eccedere complessivamente oltre il 5% della superficie lorda di pavimento del fabbricato di cui costituiscono pertinenza; non possono inoltre avere un'altezza netta interna massima superiore a m. 2,30.

Disposizioni diverse, conseguenti all'applicazione delle vigenti norme antincendio, sono prevalenti;

- g** - le superfici necessarie per la realizzazione di bussole d'ingresso, esterne alla superficie coperta del fabbricato, aventi superficie netta non superiore a m² 3,00, altezza interna media non superiore a m 2,40 e delimitate da serramenti in legno vetriati.

La realizzazione di dette bussole d'ingresso è ammessa negli ambiti territoriali **A, B1, B2, B3, B4, D2, E8** solo se compatibile con il rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei fabbricati;

h - i coronamenti dell'edificio, posti al di sopra dell'altezza massima calcolata con le modalità di cui al precedente comma 17.1;

Si intendono compresi tra i coronamenti dell'edificio anche le strutture di copertura con intercapedini chiuse ("palchi morti", "muricci e tavelloni", ecc...);

i - le superfici delle stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati (acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, ecc...);

l - le superfici dei locali tecnici, dei vani ascensori, dei vani scala, dei corridoi ai piani delle camere, dei portici e delle logge relativamente alle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. n. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).